



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”

CUP J59J16000760006

Webinar

***I controlli nella SCIA: criticità e rimedi applicativi
anche alla luce del Decreto Semplificazioni***

**La Scia, la Scia unica e la Scia condizionata
I rimedi esperibili dopo il decorso del termine
ordinario di istruttoria: l’applicazione
dell’annullamento d’ufficio nella Scia**

a cura di Riccardo Roccasalva

9 marzo 2021

L'articolo 19-bis comma 2 della legge 241/90

La concentrazione dei regimi: la SCIA unica

Quando sono necessarie più segnalazioni o comunicazioni basta presentare una **SCIA unica** allo Sportello Unico

Anche in questo caso l'attività può essere iniziata **dalla data di presentazione della segnalazione con efficacia immediata**, come nel regime ordinario ex art. 19 legge 241/1990

Si tratta sempre di attività liberalizzate per le quali l'amministrazione deve solo verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme

L'articolo 19-bis comma 2 della legge 241/90

La concentrazione dei regimi: la SCIA unica

L'amministrazione ricevente trasmette **senza ritardo** la documentazione alle amministrazioni interessate per effettuare gli opportuni controlli e verifiche di propria competenza

Almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini [**entro 55 giorni per la SCIA amministrativa; entro 25 giorni per la SCIA edilizia**], le amministrazioni interessate presentano all'ufficio procedente **eventuali proposte motivate** di:

- divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
- conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, prescrivendo le misure necessarie e indicando il termine per conformarsi

L'articolo 19-bis comma 3 della legge 241/90

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Se l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, l'interessato presenta allo sportello unico la relativa documentazione

In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e **l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi**, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Si tratta dei casi in cui l'efficacia della SCIA è condizionata dall'acquisizione di altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (pareri di altri uffici e amministrazioni o esecuzione di verifiche preventive)

Modello procedimentale più articolato:

- Il meccanismo della SCIA opera all'inizio (fase di presentazione della SCIA) e alla fine del procedimento (una volta ottenuti gli atti di assenso)
- La SCIA rappresenta il «procedimento principale» su cui si innesta una fase propedeutica, di tipo autorizzatorio classico
- Le richieste delle altre autorizzazione o atti di assenso comunque denominati non gravano sul privato ma sull'amministrazione procedente (che si attiva attraverso la conferenza di servizi)

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Articolazione del procedimento:

1) l'interessato presenta la documentazione allo sportello unico che ne rilascia la ricevuta ai sensi dell'art. 18-bis

2) **entro 5 giorni lavorativi** dalla presentazione dell'istanza, viene convocata la **conferenza di servizi** ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/1990.

L'efficacia della SCIA resta sospesa in attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti

3) scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti, entro 5 giorni **il SUAP comunica all'interessato il rilascio degli atti di assenso e l'attività può essere avviata** [a seguito di emanazione della determinazione di conclusione positiva della conferenza]

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Occorre perciò essere in grado di gestire [telematicamente](#) le diverse tipologie di SCIA sopra accennate

Con particolare riferimento alla **SCIA condizionata** (e ovviamente al **procedimento autorizzatorio...**), l'applicativo deve consentire la gestione delle due tipologie di conferenza di servizi decisa dal D.Lgs. 127/2016, quella **semplificata** e quella **simultanea**

Decorso dei termini ordinari di istruttoria prima del decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020)

Il [comma 4 dell'art. 19](#) è stato modificato dall'art. 6 comma 1 della legge 124/2015 ([legge Madia](#)): «Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»

Solo se sussistono [ragioni di interesse pubblico](#) e [non oltre il termine di 18 mesi](#), l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività (su proposta dei soggetti competenti nel merito), [tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati](#).

Il termine di 18 mesi decorre dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (art. 2 c. 4 D.Lgs. 222/2016)



Decorso dei termini ordinari di istruttoria prima del decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020)

La riforma introdotta dalla legge Madia va interpretata pertanto nel senso che **non ho, in caso di SCIA amministrativa o edilizia, rispettivamente 60 giorni + 18 mesi o 30 giorni + 18 mesi**

Decorsi i termini ordinari di istruttoria, infatti, le possibilità di effettuare (se l'ufficio procedente è anche competente nel merito) o chiedere di effettuare (negli altri casi) una richiesta di conformazione o un divieto di prosecuzione dell'attività sono limitati alla sussistenza dei requisiti posti dall'art. 21-nonies:

1. sussistono di **ragioni di interesse pubblico** che ostano alla permanenza della SCIA (o almeno così com'è stata presentata, in caso di richiesta di conformazione) e dei suoi effetti giuridici
2. **non siano passati più di 18 mesi** dallo scadere dei termini ordinari di istruttoria (60 o 30 giorni)
3. si sia tenuto conto degli **interessi dei destinatari e di eventuali controinteressati**

Decorso dei termini ordinari di istruttoria prima del decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020)

Nel caso in cui l'ufficio precedente non è anche quello competente nel merito (es. procedimento unico gestito dal SUAP o dal SUE) è quest'ultimo che deve motivare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 21-nonies, non il SUAP o il SUE

Decorso dei termini ordinari di istruttoria dopo il decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020)

Il nuovo comma 8-bis dell'art. 2 della legge 241/1990 prevede l'inefficacia dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti (non anche delle richieste di conformazione) adottati dopo la scadenza dei termini di legge:

- dopo i 60 giorni per la SCIA «amministrativa»
- dopo i 30 giorni per la SCIA edilizia

Resta fermo «quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni»

Decorso dei termini ordinari di istruttoria dopo il decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020)

Significato della novella:

1. in prima battuta il **tardivo divieto di prosecuzione dell'attività** è sanzionato come **inefficace** dalla legge
2. resta tuttavia la possibilità di effettuare (se l'ufficio procedente è anche competente nel merito) o chiedere di effettuare (negli altri casi) un divieto di prosecuzione dell'attività, sempre motivando con l'avvenuta valutazione circa la sussistenza delle **ragioni di interesse pubblico** che ostano alla permanenza della SCIA e dei suoi effetti giuridici, il **mancato decorso di 18 mesi** dallo scadere dei termini ordinari di istruttoria (**60 o 30 giorni**) e la ponderazione degli **interessi dei destinatari e di eventuali controinteressati**